

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1696 DEL 13/10/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA (UNINT) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1756/23

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 28.08.2023, con nota prot. n. 72165, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), la richiesta di rinnovo della convenzione, precedentemente approvata con Delibera n. 74 del 22.01.2020 (scadenza 16.02.2023), per accogliere gli allievi ai fini formativi.

Rilevato che con successiva mail del 8.09.2023, la Scuola inviava il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'AULSS7, per il Master in "Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie", allegando il relativo curriculum.

Preso atto che la richiesta di avvio tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente, con mail del 2.10.2023, conservata agli atti, dalla dott. ssa Marilena Galeazzo, Direttore UOC Direzione Professioni Sanitarie.

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di rinnovare la convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di rinnovare la convenzione con l'Università degli Studi Internazionali di Roma, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con l'Università di degli Studi Internazionali di Roma allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio, presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Università degli Studi Internazionali di Roma copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale

dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 - Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Maurizio Finicelli, nato a Roma in data 09/03/1952;

E

L'Azienda ULSS7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa (VI) Codice Fiscale/P.IVA 00913430245 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 4.05.1967.

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e ss.mm.ii, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (oggetto)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e ss.mm.ii. e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011 il soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento.

Il soggetto ospitante si impegna, ove previsto dalla normativa della Regione sede di tirocinio, a rispettare la proporzione numerica dei lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocinanti ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge n. 381 del 1991 per le finalità dell'art. 1, co. 1, lett. b).

Art. 2 **(attività)**

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - l'anagrafica del tirocinante;
 - il nominativo del tutor designato dal soggetto promotore;
 - il nominativo del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3 **(obblighi del tirocinante)**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;

- ai sensi della normativa vigente in materia, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- essere in possesso delle competenze provenienti da un'adeguata formazione generale e specifica alto rischio ai sensi del D. Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e ad assolvere agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in ingresso mediante certificazione di idoneità rilasciata dal Medico Competente. Ulteriori misure di sorveglianza sanitaria rimangono a carico del soggetto ospitante.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 4 **(assicurazioni e responsabilità civile)**

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

La copertura assicurativa comprenderà anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore, solo laddove obbligatorio, si impegna ad informare l'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e ad inviare idonea comunicazione alla regione o alla provincia delegata.

Art. 5
(obblighi dell'ente ospitante)

L'azienda o ente ospitante si impegna a:

- garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale che sarà redatta a cura del Referente aziendale;
- garantire allo stagista la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- redigere e rilasciare, al termine delle attività, attestato di completamento del tirocinio;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art.6
(trattamento dati personali)

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza durante e a seguito dell'attività di tirocinio.

Art.7
(durata, rinnovo e recesso anticipato)

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione (laddove non contestuale, dalla data dell'ultima sottoscrizione) e ha durata quinquennale (anni 5).

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo PEC o raccomandata a/r, con preavviso di almeno tre mesi.

Art.8
(foro competente)

Le parti, a seguito di apposita negoziazione e specifica trattativa, accettano espressamente che per qualsiasi controversia possa derivare dalla sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente il foro di Roma in via esclusiva.

Art. 9
(registrazione e rinvio alla legislazione vigente)

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data.....

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Maurizio Finicelli.....

AULSS7 Pedemontana.....
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza.....